

dal Codice civile, e a quello di procedura civile o da altre leggi speciali. »

MINISTRO PER L'INTERNO. L'onorevole Brunetti chiedeva che fosse gratuitamente inviato il supplemento alle Camere di commercio, ai Consigli d'ordine degli avvocati, ed ai Consigli notarili.

La Camera comprende bene, che fino a quando s'invia gratuitamente il giornale ai municipi vi è una ragione, quella cioè, che il municipio presta un servizio allo Stato; e sarebbe veramente strano che lo Stato richiedesse un pagamento dei servizi che riceve; ma per le Camere di commercio, ed anche più pei Consigli dell'ordine degli avvocati, ed i Consigli notarili, saremmo noi che renderemmo un servizio ad essi; cioè alle persone più interessate ad essere informati delle notizie giudiziarie. Io non credo che si possa domandare un privilegio per privati.

Spero che dopo questa semplice osservazione, l'onorevole Brunetti desisterà dalla sua proposta.

Quanto poi all'inviare il supplemento anche ai giornali amministrativi delle provincie, non incontro veruna difficoltà, poichè questo serve a dare maggiore pubblicità agli atti giudiziari ed anche perchè siffatti giornali amministrativi nelle diverse provincie del regno si riducono a ben pochi.

Ho detto già che accetto l'emendamento dell'onorevole Fossa.

L'onorevole Rossi si preoccupa degli effetti che nascerebbero se non avvenisse l'affissione all'albo pretorio. Evidentemente se questa affissione fosse disposta nel modo come è disposta per le materie contenute nell'articolo 668 del Codice di procedura civile, egli avrebbe ragione, ma lo prego di osservare che in questo caso l'affissione all'albo pretorio non serve ad altro che a dare maggiore pubblicità agli annunci giudiziari. Togliendo l'affissione all'albo pretorio rimarrebbe solo l'invio del giornale al sindaco od al Consiglio comunale; in questo caso avrebbe solamente il sindaco la soddisfazione di leggere gli atti giudiziari, ma il pubblico, e gli interessati non ne sarebbero per nulla informati. La disposizione dell'affissione all'albo pretorio è un di più che naturalmente non deve avere una sanzione perchè non sarebbe giusto dare sanzione ad una disposizione che è fatta unicamente per assicurare al di là di quello che la legge può richiedere la pubblicità di questi atti giudiziari.

Io spero che dopo queste brevissime osservazioni la Camera accetterà il secondo articolo con l'emendamento dell'onorevole Fossa, e non vorrà approvare l'emendamento dell'onorevole Brunetti, come quello che sarebbe diretto a stabilire un privilegio

per persone che possono avere maggiore interesse di altri alla lettura degli atti giudiziari, ma un interesse però sempre privato.

L'onorevole Brunetti certamente non ha pensato che la sua proposta produrrebbe questa conseguenza.

Egli dice: quale sarà il danno che ne verrebbe alle finanze dello Stato? Credo che il danno sarebbe di 9 o 10 mila lire, ed io non so perchè le finanze dello Stato debbano donare ai signori avvocati del Consiglio dell'ordine di disciplina, ed alle Camere di commercio, che possono essere interessati a leggere gli atti giudiziari, 9 o 10 mila lire all'anno.

Per queste ragioni adunque dichiaro di accettare l'emendamento dell'onorevole Fossa e non quello dell'onorevole Brunetti, nè la proposta dell'onorevole Rossi.

BRUNETTI. Ho detto da principio che io non insisterei se la Commissione non accettasse il mio emendamento; finora ha parlato solo l'onorevole ministro, e non so quali siano gli intendimenti della Commissione.

Però, dacchè ho la parola, intendo di fare alcune osservazioni intorno alle considerazioni espresse dall'onorevole preopinante.

Egli pare che si sia in certa maniera adombrato per l'interesse degli avvocati e procuratori; ma nello svolgere il mio emendamento mi sono affrettato ad avvertire questo, che non si tratta degli avvocati e dei procuratori, singolarmente considerati, ma dell'ordine degli avvocati e procuratori nella loro legale rappresentanza stabilita dalla legge. Lo che è un concetto assolutamente diverso da qualunque interesse individuale che gli avvocati o procuratori potrebbero avere, secondo gli intendimenti dell'onorevole ministro. E che non vi abbiano alcuno interesse mi pare di averlo più chiaramente osservato dicendo che gli avvocati, i quali hanno interesse in un giudizio di fare l'inserzione, se l'inserzione è fatta a loro istanza hanno l'obbligo di comprare copia del *supplemento* diversa da quella che si manderebbe ai Consigli di disciplina, per inserirla nei documenti, che debbono essere messi innanzi al tribunale, od alla Corte d'appello; se per contrario trattasi degli avvocati della parte avversa, questi non hanno alcuno interesse individuale ad avere gratuitamente una copia, poichè gli atti d'inserzione debbono essere loro necessariamente, legalmente, obbligatoriamente comunicati.

Dunque, signori, facciamo una distinzione la quale mi sembra chiarissima. Qui non c'entrano gli avvocati e procuratori nella loro individuale persona, o come rappresentanti delle parti, ma entrano i Consigli